Università degli Studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

Determinazioni organizzative sulla ripresa delle attività didattiche A.A. 2021/2022 a partire dal 1°settembre 2021

Alla luce del nuovo contesto del quadro epidemiologico e dell'andamento del piano vaccinale ed in vista della ripresa delle attività didattiche ***per l'anno scolastico 2021/2022 tanto nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione che nelle università, con*** D.L. 6 agosto 2021, n. 111 sono state adottate le seguenti nuove disposizioni e misure per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2.

ACCESSO ALLE AULE, AGLI SPAZI DIDATTICI E ALLE STRUTTURE DI ATENEO

In conformità alla previsione legislativa di cui all'art. 1, comma 6, del Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, i docenti, anche a contratto, e gli studenti universitari devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde covid-19 per l'accesso alle aule, ai laboratori, alle biblioteche e a qualsivoglia altra struttura di Ateneo quali, a mero titolo di esempio, le segreterie studenti.

Posto all'art. 1, comma 1, il principio dello svolgimento delle attività didattiche e curriculari universitarie **prioritariamente** in presenza, il decreto ha peraltro previsto al comma 2 che per consentire lo svolgimento di tali attività e prevenire la diffusione dell'infezione virale ancora in atto, fino al 31 dicembre 2021-attuale termine di cessazione dello stato di emergenza- in tutte le Università vengano adottate le seguenti misure di sicurezza:

- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con disabilità o patologie incompatibili con il loro utilizzo e per lo svolgimento delle attività sportive. (L'art. 1 del decreto prevede tuttavia, al comma 3, che **i protocolli e le linee guida attualmente in via di revisione**, possano derogare a tale obbligo nei casi in cui tutti gli studenti presenti in aula abbiano completato il ciclo vaccinale o siano in possesso del certificato di guarigione in corso di validità);
- rispetto delle distanze interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- divieto di accesso ai locali degli istituti ai soggetti con temperatura superiore ai 37,5 gradi o con sintomatologia respiratoria.

L'art. 1 ha inoltre disposto, al comma 6, che all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 fosse inserito l'art. 9 ter che dispone testualmente:

ART. 9-ter
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

*1. **Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, **nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2.*
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
*3. **Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.***
*4 **I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi** educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e **delle università** sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.*
*Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. **Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.***
*5. **La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4** è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74".*

In applicazione di tali ultime disposizioni normative, pertanto:

- **a far data dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021** la partecipazione degli studenti universitari alle attività didattiche e curriculari in presenza è da intendersi subordinata al **possesso ed esibizione** della certificazione verde COVID-19. Resta confermato anche il mantenimento delle consuete misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto;
- l'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 non trova applicazione per gli **studenti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con prossima circolare del Ministero della Salute;
- **le verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19 verranno effettuate a campione** nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, ossia mediante trattamento dei dati contenuti nella certificazione verde COVD-19 entro i limiti delle finalità normativamente previste;
- l'Ateneo potrà derogare all'obbligo di cui al comma 2, lett. a) qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino **esclusivamente** studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità;
- **l'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 non si applica agli studenti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono controindicata in maniera permanente o temporanea.** In luogo della "certificazione verde COVID-19", i soggetti interessati **dovranno risultare in possesso, ed esibire, una certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, utile a tutti gli effetti a "*consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n.105.*"

Fatte salve successive diverse modalità indicate da apposito DPCM o a seguito della acquisizione di chiarimenti e specifiche informative ministeriali, alle attività di verifica sopra richiamate si procederà nell'immediato attraverso la cooperazione di soggetto esterno, individuato nella Società Cooperativa Universitaria BIBLOS, cui viene conferita specifica delega in tal senso ed i cui addetti saranno tenuti ad operare come segue:

1. i controlli a campione verranno effettuati in primis ai valichi di accesso ai locali universitari (aule, biblioteche, uffici etc) mediante la **app VERIFICAC19** quale unico strumento ritenuto idoneo dal Garante per la Protezione dei Dati Personali a garantire da un lato la validità della certificazione e dall'altro la protezione dei dati personali degli interessati, in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ed in particolare al principio di minimizzazione;

2. a tale primo step di verifica potrà seguire ulteriore controllo, anch'esso a campione, all'interno delle aule e/o dei locali dell'Ateneo: agli studenti già presenti nelle aule, nelle biblioteche, nei laboratori, negli uffici o comunque negli spazi dell'Ateneo, potrà essere richiesta la verifica della effettiva rispondenza del "Green pass" detenuto alla propria persona mediante esibizione anche di documento di riconoscimento personale in corso di validità.

Per quanto attiene al trattamento dei dati da parte degli operatori della Società Cooperativa BIBLOS, la presente disciplina deve intendersi integrativa delle informative di Ateneo relative al trattamento dei dati in applicazione delle disposizioni vigenti (riferimento art. 13 GDPR): il soggetto delegato BIBLOS è pertanto individuato quale soggetto autorizzato al trattamento ex art. 29 del GDPR. In tale senso si provvederà anche all'aggiornamento del Registro trattamento dati (relativamente al periodo di emergenza pandemica).
Al personale incaricato è fatto assoluto divieto di conservare, archiviare, raccogliere o divulgare le informazioni personali ricavabili dallo svolgimento delle attività di controllo e di verifica a campione, salva l'ipotesi della constatazione del mancato possesso della certificazione verde/green pass da parte del docente affidatario di attività didattiche al momento dell'ingresso in aula: in tali circostanze, il personale che abbia riscontrato il mancato possesso della certificazione verde/green pass, invitato il soggetto ad abbandonare il locale nel quale al momento risiede, trasmette - mediante invio di mail entro il termine della giornata di riferimento - relativa nota informativa all'attenzione del Delegato rettorale alla Didattica e/o alla Dirigente dell'Area della Didattica e della Ricerca Responsabile per eventuali successivi adempimenti.

Al Settore Prevenzione e Sicurezza sul lavoro di Ateneo è affidato il coordinamento e monitoraggio dei controlli da effettuarsi in collaborazione con i responsabili gestionali degli spazi didattici e/o amministrativi e bibliotecari dell'Ateneo. Ove ritenuto necessario, potrà pertanto richiedere la modifica e/o integrazione delle prescrizioni di accesso e di uso delle strutture, delle aule e delle attrezzatture funzionali allo svolgimento delle attività formative e di servizio agli studenti.

EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E CURRICULARI

In via generale e compatibilmente con le disponibilità logistiche parametrate ai criteri di sicurezza e di prevenzione dei rischi di contagio, l'Ateneo garantisce l'erogazione prioritariamente in presenza di tutte le attività didattiche, di esame e di verifica, di tirocinio e di ricevimento.

LEZIONI CURRICOLARI

Le attività di lezione vengono svolte in presenza dal docente.

Gli studenti interessati potranno accedere alle lezioni in presenza fino alla saturazione delle

capienze d'aula, parametrate al criterio del distanziamento interpersonale di almeno un metro previsto all'art. 1, comma 2, lettera b), del Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111.
La prenotazione del posto in aula può essere effettuata utilizzando l'apposita applicazione gratuita, le cui istruzioni di funzionamento sono consultabili al link https://teledidattica.unich.it/app-prenotazione.

Le lezioni curricolari vengono rese fruibili anche in modalità contestuale da remoto, mediante l'utilizzo della piattaforma Teams, a beneficio degli studenti che non possano o non intendano partecipare in presenza allo svolgimento delle attività didattiche.
Tutte le informazioni relative alla teledidattica sono reperibili al link https://teledidattica.unich.it/.

I docenti hanno facoltà di registrare le proprie lezioni, senza tuttavia soggiacere ad alcun obbligo vincolante.

SESSIONI D'ESAME

Le sessioni d'esame vengono svolte prioritariamente in presenza, apprestando le eventuali opportune calendarizzazioni nel caso in cui ricorrano rischi di assembramento incompatibili con l'osservanza dell'obbligo di distanziamento interpersonale.
Rimane tuttavia possibile, in presenza di circostanziati motivi, lo svolgimento delle sessioni d'esame in modalità da remoto: in tal caso lo studente deve farne richiesta mediante mail inviata al docente entro il termine dei cinque giorni antecedenti la data di avvio dell'appello oppure qualora ricorrano insuperabili impedimenti logistici allo svolgimento in presenza, valutabili dal docente d'intesa con il Presidente del Corso di Studi e con il Direttore di Dipartimento (come nel caso di impraticabilità delle calendarizzazioni per carenza di aule disponibili).

SEDUTE DI LAUREA/VERIFICA FINALE

Le sedute di laurea vengono svolte prioritariamente in presenza, apprestando le eventuali opportune calendarizzazioni nel caso in cui ricorrano rischi di assembramento incompatibili con l'osservanza dell'obbligo di distanziamento interpersonale.
Alle sedute di laurea in presenza possono partecipare eventuali accompagnatori, muniti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e della certificazione verde/green pass, fino a saturazione delle capienze d'aula compatibili con l'osservanza degli obblighi di distanziamento interpersonale.
Rimane, tuttavia, possibile lo svolgimento delle sedute di laurea in modalità da remoto, quando lo studente ne faccia richiesta mediante mail inviata alla Segreteria didattica del Corso di Studi entro il termine dei quindici giorni antecedenti la data di inizio oppure qualora ricorrano insuperabili impedimenti logistici allo svolgimento in presenza, valutabili dal Presidente del Corso di Studi d'intesa con il Direttore di Dipartimento (come nel caso di impraticabilità delle calendarizzazioni per carenza di aule disponibili).

TIROCINI E LABORATORI

Le attività di tirocinio e di laboratorio vengono svolte prioritariamente in presenza, apprestando le eventuali opportune calendarizzazioni nel caso in cui ricorrano rischi di assembramento incompatibili con l'osservanza dell'obbligo di distanziamento interpersonale.
Rimane, tuttavia, possibile lo svolgimento di tali attività anche in modalità da remoto, quando

ricorrano insuperabili impedimenti logistici e/o organizzativi allo svolgimento in presenza, valutabili dal Presidente del Corso di Studi d'intesa con il Direttore di Dipartimento.
In ogni caso, le attività di tirocinio e di laboratorio per le quali viga specifica prescrizione normativa dell'obbligo della presenza, ovvero le cui finalità formative non risultino adeguatamente perseguibili mediante il ricorso alla modalità da remoto, vengono svolte esclusivamente in sede.

RICEVIMENTO STUDENTI

Il ricevimento degli studenti e dei tesisti viene svolto in presenza, restando in ogni caso praticabile il ricorso alla modalità telematica a beneficio degli studenti che ne facciano richiesta.

Le presenti determinazioni organizzative, che saranno debitamente partecipate al Senato Accademico nella seduta programmata per il 14 settembre 2021 devono considerarsi vigenti sino a nuova e diversa disposizione suggerita, sollecitata od imposta dalle modificazioni del contesto normativo ed epidemiologico nazionale.

IL RETTORE
Prof. Sergio CAPUTI